MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 16

Per l'attuazione del piano di cui all'art. 9, primo comma, del presente decreto e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalita':

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per la utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti di cui alla precedente lettera a) nonche' della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a). A tal fine e' autorizzata:

a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, nel limite del 30% della spesa preventivata per le opere indicate nella lettera b) del precedente comma primo;

b) la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui decennali, al tasso agevolato del 3%, in relazione all'ulteriore 30% della spesa, per le opere indicate nella lettera b) del precedente comma primo;

c) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40% della spesa preventiva, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dello sviluppo delle zone interessate, per un importo complessivo di lire 100 miliardi;

d) la erogazione di un importo complessivo di lire 25 miliardi per le attivita' di promozione e di assistenza finanziaria e tecnica previste nelle lettere a) e b) del precedente comma primo. I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo sono fissati con decreto del Ministro del tesoro. In sede di approvazione del piano di cui al primo comma del precedente art. 9 il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b) del secondo comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nella predetta lettera a). L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' abrogato.

Versione in vigore dal 9 luglio 1980, non più in vigore dal 14 luglio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitivita' del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Capo	III — Interventi per i territori del mezzogiorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-dirette-a-frenare-l-inflazione-a-sostenere-la-competitivita/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it